

## **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Il presente capitolo contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la Società Aeroporti di Puglia S.p.a. e l'impresa aggiudicataria, avente per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria sfalcio erba e diserbo chimico delle aree a verde di ettari 166,162 pertinenti le infrastrutture di volo, la recinzione perimetrale ed ulteriori aree in zona air side dell'aeroporto di Brindisi.

### ***rt. 1) Oggetto e durata***

Il servizio in oggetto avrà durata (uno) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, rinnovabile, anche parzialmente, ex art. 29, 1° comma, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per ulteriori 12 mesi, e comunque prorogabile sino all'espletamento della nuova procedura di gara.

Il servizio attiene alle seguenti attività da espletarsi nelle diverse aree e secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Capitolato Tecnico:

- interventi di sfalcio erba
- diserbo chimico aree pavimentate
- sfalcio e/o diserbo chimico recinzione doganale
- potatura di diradamento o di contenimento degli alberi

Le aree oggetto del servizio si riferiscono sia alle aree “operative”, asservite alle infrastrutture di volo, (strisce di sicurezza delle piste, delle vie di rullaggio, dei raccordi e dei piazzali, RES ) sia alle aree “non operative” (fasce erbose attorno alla recinzione doganale, fasce erbose adiacenti strumentazioni elettriche VL).

Il personale dell'appaltatore, impiegato nell'utilizzo dei macchinari, dovrà essere adeguatamente addestrato ad operare sullo Scalo in questione.

I mezzi mezzi targati utilizzati per lo svolgimento del servizio devono possedere idonea polizza assicurativa con i massimali di cui all'Ordinanza EN C 18/2006: per automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton. 10 milioni di €uro; autovetture 5 milioni di €uro;

Tutti i veicoli devono essere in condizioni soddisfacenti e devono rispondere agli standard di sicurezza.

Per effettuare il servizio di diserbo chimico, l'appaltatore dovrà possedere idonea abilitazione al trattamento di prodotti fitofarmaci e dovrà fare uso di diserbanti, riportanti sulla confezione l'approvazione del Ministero della Salute; i flaconi dovranno essere regolamente smaltiti secondo la legislazione vigente in materia.

Indipendentemente dalla tipologia di area di intervento, dovranno comunque essere osservate le disposizioni normo regolamentari vigenti in ambito aeroportuale: Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli eroporti - Circolari EN C - Ordinanze della Direzione eroportuale – Procedure operative.

#### ***rt. 3) Modalità di espletamento del servizio***

Il servizio dovrà essere espletato con le modalità e la tempistica di cui al Capitolato Tecnico allegato al disciplinare di gara.

#### ***rt. 4) Pagamenti***

I pagamenti sono dovuti mediante emissione di certificati di regolare esecuzione dopo ogni intervento.

Il corrispettivo contrattuale, dedotte le eventuali penalità, verrà liquidato a seguito della verifica sulla regolare esecuzione del servizio, tecnico/amministrativa positiva e sulla regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi risultanti dal DURC acquisito d'ufficio dalla stazione appaltante. Effettuata la verifica, la liquidazione della fattura verrà eseguita entro i successivi 60 giorni.

garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,5% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

i sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

#### ***rt. 5) Penalità***

L’aggiudicataria è sottoposta ad una penale nei casi di ritardo, inadempienza o per interruzione ingiustificata ed anche parziale del servizio e/o per inadempienze degli altri obblighi previsti, commisurata al 5% del corrispettivo dovuto. Viceversa nel caso in cui gli importi delle penali superino il 10% dell’importo contrattuale il Responsabile del Procedimento propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

#### ***rt. 6) Personale dipendente dell’ ppaltatore – Referenti***

L’ ppaltatore deve effettuare il servizio con proprio personale dipendente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, adeguato numericamente e qualitativamente in relazione a tutti gli obblighi, prescrizioni ed adempimenti previsti in tutti i documenti contrattuali.

Qualora dP S.p. ., nel corso dello svolgimento del servizio riscontrasse, a suo unico ed insindacabile giudizio, che il numero del personale destinato sia insufficiente e/o inadatto e/o incompetente, disporrà, senza nessun maggior compenso per l’ ppaltatore, per il suo adeguamento in termini numerici, agli standard qualitativi, normativi e di sicurezza.

L’ ppaltatore è altresì ritenuto responsabile unico dell’operato del personale dallo stesso dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge vigenti, nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio e deve adempiere anche agli oneri assicurativi assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme in vigore in materia di lavoro e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

L’ ppaltatore è tenuto anche a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque utilizzato nell’espletamento del servizio. È pertanto tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L’ ppaltatore, comunque, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che, la mancata richiesta da parte di dP S.p. . non lo esonera in alcun modo dalle proprie responsabilità.

Il’atto della sottoscrizione del contratto l’ ppaltatore dovrà comunicare ad dP S.p. . i nominativi e recapiti del/dei responsabile/i nonché di tutto il personale adibito al servizio in oggetto.

#### ***rt.7) Variazioni dell'entità del servizio***

Nel corso dell'esecuzione del contratto, dP si riserva la facoltà di modificare la consistenza del servizio in oggetto, anche in diminuzione, dandone preventiva e congrua comunicazione scritta all'appaltatore.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore di risoluzione anticipata del contratto.

#### ***rt. 8) Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell' appaltatore***

L'appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella espletata direttamente da dP S.p. . e da altri appaltatori o fornitori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, al riguardo prima della sottoscrizione del contratto l'appaltatore, in collaborazione con dP, dovrà sottoscrivere il DUVRI, giusto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative ed osservare tutte le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavori, di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di quant'altro sia rilevante ai fini della esecuzione dell'appalto.

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nei documenti ivi richiamati si fa riferimento alla normativa in vigore.

L'appaltatore, inoltre, deve, di propria iniziativa, adottare ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.

Ove questi si verificassero, l'appaltatore deve provvedere al completo e sollecito risarcimento dei predetti danni e di ogni competenza.

#### ***rt. 9) Custodia***

La "Società" rimarrà custode e depositaria dei beni allocati presso la eroporti di Puglia, animali, impianti, attrezature, materiali, merci e quant'altro di proprietà della "Società" o da essa a qualunque titolo detenuto, assumendo a suo totale carico ogni rischio e pericolo derivante dai beni medesimi ed esonerando espressamente DP da ogni responsabilità per sottrazioni o danni, anche a terzi, da qualsiasi causa determinati.

***rt. 10) assunzione di responsabilità***

La "Società" dichiara e garantisce che tutti i soggetti da essa incaricati di svolgere le prestazioni del presente contratto, presso DP S.p. ., sono in regola con le vigenti normative in tema di lavoro, previdenza e assicurazione infortuni, assumendo comunque a proprio carico ogni responsabilità per i danni da questi ultimi subiti o arrecati anche a terzi e all'uopo espressamente esonerando DP S.p. ..

***rt. 11) Responsabilità e copertura assicurativa assicurativa***

L' ppaltatrice dovrà produrre polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi con massimale di € 1.000.000,00 con validità non inferiore alla durata dell'appalto; in tale polizza la Società eroporti di Puglia dovrà essere espressamente riconosciuta quale "assicurata aggiunta" e considerati "Terzi" anche i suoi dipendenti e consulenti.

L' ppaltatrice terrà indenne dP S.p. . dai danni eventualmente causati ai suoi dipendenti od a sue attrezzature o che comunque possano derivare a qualsiasi titolo da comportamenti di terzi estranei all'organico ad dP stessa.

L' ppaltatrice è sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura che risultano arrecati a persone o cose dal proprio personale ed in ogni caso provvede senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. In caso di mancata reintegrazione dei danni causati per qualsiasi motivo dal proprio personale nel termine fissato nella relativa lettera di notifica la Committente è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza oppure in caso di incapienza sul deposito cauzionale.

Tale copertura contiene espressamente la seguente integrazione:

- estensione al novero di terzi alla eroporti di Puglia S.p. ., ai suoi dipendenti, ai suoi consulenti. eroporti di Puglia è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che per le stesse cause dovessero derivare all' ppaltatrice o al suo personale.

***rt. 12) Cauzione definitiva***

garanzia della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali assunti la Società dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa, stipulata con primario Istituto di Credito o primaria compagnia ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

Tale fideiussione dovrà evidenziare:

- che lo svincolo sarà disposto solo dalla eroporti di Puglia S.p. . con apposita dichiarazione o restituzione dell'originale;
- che l'Ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta della eroporti di Puglia S.p. ., il versamento della somma dovuta entro 15 giorni;
- che l'ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escusione del garantito (art. 1944 c.c.);
- che l'ente fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2 comma c.c..

La cauzione resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e comunque oltre 90 giorni dopo la data di cessazione del contratto.

#### ***rt. 13) Risoluzione***

In caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente contratto, la Committente diffiderà la ditta ad eliminarla entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di comunicazione. La ditta potrà fornire le proprie controdeduzioni entro lo stesso termine perentorio dalla data della contestazione.

Ove la ditta medesima non provveda ad attuare quanto innanzi indicato e qualora l'inosservanza dovesse permanere, è facoltà della Commitente considerare risolto di diritto il rapporto, procedendo all'incameramento della fideiussione e all'esecuzione del servizio in danno alla ditta inadempiente.

carico della ditta resterà l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti. In ogni caso è salva l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che la Committente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

In caso di risoluzione del contratto la Committente provvederà ad assicurare la prosecuzione del servizio con altra impresa, per un periodo pari a quello residuale rispetto alla durata già prevista nel contratto.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione appaltante ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il presente Contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.:

(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.(conto dedicato);

Nella ipotesi sopra regolamentata, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto della Stazione appaltante agli interessi di mora, penali previste nel Contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.

Resta salva la facoltà in capo alla Stazione appaltante di richiedere, ove necessario, eventuali integrazioni.

#### ***rt. 14) Cessione del contratto***

Il contratto di appalto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure parzialmente, pena la decadenza dello stesso.

La cessione del credito è soggetta ad espressa manifestazione di volontà da parte della committente. L'appaltatore che intenda procedere alla cessione del credito dovrà darne notifica ad dP S.p. . nei modi previsti dalla legge ed acquisire il nulla osta da parte di quest'ultima.

#### ***rt. 15) Spese di registrazione***

Le spese relative alla registrazione del Contratto, nonché di ogni altra spesa connessa e dipendente sono a carico della Società appaltatrice.

#### ***rt. 16) Richiamo di norme***

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si applicheranno le disposizioni del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e di tutte le disposizioni normo regolamentari aeroportuali..

#### ***rt. 17) Vigilanza***

Il Responsabile del Procedimento, i funzionari dell'EN C e gli incaricati di DP (Post Holder e Squadre di gibilità) hanno il diritto di vigilare sull'attività della Società, al fine di assicurare l'osservanza delle norme contenute nel presente contratto.

***rt. 18) Foro competente***

Tutte le controversie a qualsiasi titolo nascenti dal contratto vengono concordemente devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco FRANCINI